



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Gilda Rosati

21.03.2018

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di AREZZO

Repertorio n. _____ del _____

CONTRATTO DI INCARICO - DISCIPLINARE

Recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli articoli n. 101 commi da 2 a 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per la "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto-Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti". CODICE CUP H61B14000390006 – CIG _____

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____ (---.---.-----), nella residenza comunale, avanti a me, Dottoressa Giovanna Fazioli, Segretario del Comune di Sansepolcro, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, sono comparsi i signori:

A) Rosati Gilda nata a Città di Castello (PG) il 24.07.1965, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sansepolcro, codice fiscale 00193430519, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Amministrazione committente».

B) _____, nato a _____ Il _____ iscritto all'Ordine _____ al n. _____, con studio in _____, _____ (codice fiscale _____) di seguito denominato semplicemente «tecnico incaricato», il quale agisce in qualità di

_____ , con sede in

_____ - _____ C.F.: _____ ; componenti della

cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 18.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti" dell'importo complessivo di Euro 4.100.000,00 di cui Euro 3.078.078,82 per lavori da appaltare (comprensivi di Euro 75.552,70 quali oneri per la sicurezza e al netto del preribasso del 10% applicato su Euro 3.336.140,13) ed Euro 1.021.921,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.... del è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, di attivare la procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto;

- che con la medesima determina n..... del..... sono stati approvati, lo schema di "Contratto – Disciplinare" e la "Determinazione dei Corrispettivi";

- Che a seguito di procedura aperta espletata in modalità telematica sulla piattaforma START dalla Centrale Unica di Committenza, con determina n. __ del __. __2018, sono stati affidati i servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto") al sunnominato tecnico incaricato;

- che la Centrale Unica di Committenza ha espletato la procedura relativa alla verifica della

sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e nulla osta come da comunicazione in data

___.__.2018 prot.....;

- che in data ___.__.2018 il tecnico "incaricato" ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 53 comma 16 ter della L. 165/2001 – relativa ai rapporti diretti o indiretti di collaborazione con pubbliche amministrazioni in qualunque modo retribuiti avuti negli ultimi 3 anni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, e nel tenere rapporti con gli enti preposti al rilascio di ulteriori pareri e/o autorizzazioni, l'assistenza al collaudo, relativamente alla realizzazione dell'intervento "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto-Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti ". L'incarico sarà espletato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 art. 101, dal D.Lgs. n. 81/2008 art.92 dagli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207.

2. Per espressa dichiarazione del tecnico incaricato sarà costituito l'ufficio di direzione lavori nel rispetto e con le funzioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 composto come di seguito:

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143,

del D.M. del 17.06.2016, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato curare ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

3. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

4. Il tecnico incaricato si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 3, del medesimo D.P.R e quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sansepolcro".

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- direzione lavori e contabilità;
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, nel rispetto dell'art. 92 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81;
- tutto quanto si debba rendere necessario;
- tutto quanto rientra nel compito della direzione lavori, come previsto nei commi da 2 a 6 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
- tutto quanto rientri nelle previsioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il dettaglio delle prestazioni affidare è di seguito indicato:

a) direzione dei lavori, che sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016

e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora applicabile:

- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.;
- assistenza al collaudo;
- prove di officina e laboratorio,
- misure, contabilità e liquidazioni;
- coordinamento ufficio di direzione dei lavori;
- relazioni, pareri e proposte di controdeduzioni alle riserve dell'esecutore;
- fornitura elaborato "as built" (anche su supporto informatico);

b) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. 81/2008):

- responsabilità lavori in fase di esecuzione;
- coordinamento in fase di esecuzione;
- verifica e aggiornamento costante PSC e fascicolo;
- verifica POS e altre attività imprese e lavoratori autonomi;

c) prestazioni di assistenza post operam:

- monitoraggio delle strutture,
- monitoraggio degli impianti.

3. in particolare il direttore dei lavori:

- è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione;
- formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso

di superamento dei termini;

- applica, e fa applicare all'Appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo

e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto;

- risponde all'amministrazione dell'operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;

- è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell'Appaltatore, della correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri, sia a quelli delle imprese subappaltatrici;

- accerta, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione;

- verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;

- esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza.

4. Ad integrazione dei punti precedenti si specifica quanto segue:

a) l'incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto esecutivo, di cui si dichiara la presa visione e la piena conoscenza contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto;

b) il tecnico incaricato, senza che ciò rappresenti una limitazione dei compiti previsti dalla legge e dall'ulteriore disciplina sopra richiamata dovrà, in via generale e non esaustiva:

– consegnare i lavori all'impresa appaltatrice e redigere il verbale di consegna, nonché controllare la successiva periodica verifica della persistenza dei requisiti in capo agli esecutori principali e subappaltatori ai fini del mantenimento dei lavori affidati;

– trasmettere al RUP per l'istruttoria presupposta alla liquidazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto e il conto finale per il saldo, dovuti alle imprese appaltatrici, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia;

– trasmettere al RUP del Committente i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data;

– controllare l'aggiornamento degli elaborati di progetto e dei manuali d'uso e manutenzione;

– controllare il programma esecutivo dei lavori elaborato dall'Appaltatore, che dovrà essere conforme a quello approvato, e controllare che l'avanzamento dei lavori sia corrispondente al programma, nonché richiedere tutte le azioni correttive necessarie per il rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti;

– tenere la documentazione di cantiere in conformità con quanto previsto dagli artt. 180 e seguenti del D.P.R. 207/2010 ed in particolare il libretto delle misure ed il libro giornale, aggiornandone il contenuto, secondo quanto previsto dalla citata disciplina regolamentare;

– verificare e accettare i materiali, affinché risultino conformi sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo strutturale rispetto al loro uso, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni del D.M. 14 gennaio 2008;

– vigilare sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;

– la certificazione di sinistri a persone e cose;

– ogni ulteriore attività prevista dalla norme vigenti in materia.

5. Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle indicazioni che gli saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento;

6. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in

modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

7. L'offerta del tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ai sensi del del D.Lgs. n.81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del fascicolo informativo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal Dott. _____, che fa parte della struttura del tecnico incaricato, in quanto _____, dichiarando espressamente che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Eventuali prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Disciplinare di gara e dal presente Contratto potranno essere richieste e compensate solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in ogni caso, dopo l'assunzione del

relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può comunque far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari e normativi che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico, per qualsiasi motivo, non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato tutta la documentazione disponibile che sia connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare, il progetto esecutivo di cui alla delibera G.C. n. 187 del 18.10.2017 e tutta la documentazione tecnica ritenuta utile e in possesso degli uffici.

3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a produrre:

a) un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dell'opera realizzata, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le

relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, PNG, .JPG, .DOC, .XLS, senza protezione da lettura e da scrittura;

d) prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);

e) prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).

f) durante la fase esecutiva e conclusiva dei lavori tutta la documentazione contabile così come prevista dalle normative vigenti, quali verbali di consegna, inizio e sospensione, stati di avanzamento dei lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificati di pagamento delle rate d'acconto, ecc..., oltreché in formato cartaceo, anche su supporto magnetico, secondo i criteri di cui al precedente punto 4, lett. a) e c), con specifico riferimento al formato file Acca Primus o comunque leggibile da questo;

4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso, con particolare riferimento a tutti i documenti inerenti alla contabilità dei lavori, ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.

5. Per quanto previsto al punto 4, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al tecnico incaricato o altri adempimenti.

6. Ad integrazione del punto 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, ivi compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde, altresì, dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al punto 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai punti 2 e 3, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del

procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. I termini per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni, qualora la comunicazione ne preveda più di una.

2. Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori. Detta durata è da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all'avvenuta conclusione e collaudo delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall'appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria e/o compenso aggiuntivo.

3. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato, ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dei corrispettivi stabiliti.

2. E' applicata una penale all'importo dei corrispettivi previsti, nella misura di cui al comma 1, nel caso in cui si verificano le seguenti ipotesi:

a) redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal presente Contratto;

b) redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva pertinente l'ultimazione dei lavori, oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini determinati ai sensi dell'articolo 6, punto 3.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente Contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali applicate ai sensi dei precedenti punti saranno detratte dall'importo dovuto all'affidatario e trattenute dal primo pagamento utile successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, dai pagamenti successivi.

5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza)

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; il medesimo, altresì, prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente Contratto, in ogni momento, allorquando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui allo stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni affidategli.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno all’Affidatario in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico

incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura

non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito

provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità

organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure

in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 18 del presente

Contratto;

f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7, del

decreto legislativo n. 50 del 2016;

g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 9, punto 5;

h) accertamento di una della cause prevista dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

i) violazione degli obblighi di astensione;

l) qualora le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula diano esito interdittivo;

m) violazione obblighi previsti dal codice di comportamento del Comune di Sansepolcro.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta a mezzo Pec o raccomandata A/R

indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra

evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione

anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e

onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da "Determinazione dei Corrispettivi" allegato al Disciplinare di gara, il corrispettivo è pari ad un totale generale di Euro _____ (_____ / ____).

3. Il corrispettivo di cui al punto 2 deve essere maggiorato del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. Il corrispettivo di cui al punto 2, come individuato negli atti della procedura di affidamento, è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, stimata come da progetto esecutivo in € 3.411.692,00 (euro tremilioniquattrocentoundicimilaseicentonovantadue), comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'Iva secondo l'aliquota di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, il corrispettivo è adeguato esclusivamente in caso di affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, (fatto salvo eventuali penali) verranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- per stati di avanzamento dei lavori il 90% del corrispettivo in acconto,

- il saldo del 10% all'approvazione del verbale di collaudo, che dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla trasmissione della contabilità.

2. I corrispettivi sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.

3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato individuato con il seguente codice IBAN:
_____;

4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 15 del presente Contratto e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;

b) fattura elettronica anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito;

d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi del CIG e della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Art. 15. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il tecnico incaricato ha presentato una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni, rilasciata in data __.__.201_ dalla Compagnia _____ Agenzia di _____ ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento del presente incarico che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, dovrà essere vigente ed efficace nel periodo compreso tra la data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La vigenza della polizza è condizione necessaria per l'amministrazione ai fini del pagamento dei corrispettivi professionali.

4. In caso di errori od omissioni l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di ripetere la prestazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 16 (Garanzia definitiva)

1. Ai sensi Linee Guida n. 1 di ANAC e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza numero _____ rilasciata in data __.__.201_ dalla Compagnia _____ Agenzia _____ per l'importo di euro _____ pari al 10% per cento dell'importo del presente Contratto.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di gara:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;

c) non si trova nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle Informazioni Antimafia rilasciate in data [redacted] ai sensi dell'art. 91, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Ai sensi degli artt. 86 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata accertata la regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza mediante n. [redacted] certificati di regolarità contributiva.

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, attestante la regolarità contributiva del tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

2. In ogni caso ai fini dell'autorizzazione del subappalto da parte della Stazione appaltante, dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente Contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico tra il 5 e il 15 dell'importo contrattuale, la controversia sarà definita ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 e dell'art. 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Arezzo; ai sensi dell'articolo 3, comma 19,

della legge n. 244 del 2007, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Protocollo d'intesa per la legalità)

1. Ai sensi del "Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio di Arezzo e i Comuni della Provincia di Arezzo":

- Clausola n. 1 – L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo in data 31/10/2015 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2 (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia) - L'appaltatore dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora la impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co. 2, del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti

dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

- Clausola n. 3 (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo) - L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.". La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-
quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis c. 2 c.p., 346-bis c. 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

- la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto

presso la sede dello Studio

all'indirizzo _____, PEC:

_____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio e alla PEC indicati si intende efficacemente ricevuta dal tecnico incaricato.

2. Il tecnico incaricato individua:

a) _____ come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

b) _____ come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'Articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Dott. Arch. Gilda Rosati, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Amministrazione committente.

Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Il tecnico incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 24. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato.

Articolo 26. (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del tecnico incaricato.

2. Sono altresì a carico del tecnico incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27. (Trattamento dei dati personali)

1. L'appaltatore dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 196/2003, che il Comune tratterà, anche con strumenti informatici, i dati contenuti nel presente contratto nell'ambito del procedimento, delle attività e degli obblighi inerenti l'appalto di cui trattasi.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, unitamente a me, lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti nello stesso richiamati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Atto redatto su foglio meccanografico, occupando __ facciate dattiloscritte fino a qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Gilda Rosati

L'Ufficiale rogante

Giovanna Fazioli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente, avendole lette con particolare attenzione, le norme di cui agli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23 del presente contratto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Gilda Rosati

L'Ufficiale rogante

Giovanna Fazioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.